

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-572 del 07/02/2017
Oggetto	DPR N. 59/2013. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA G. BELLENTANI 1821 SPA (Imp. v. DELL'AGRICOLTURA N. 310) VIGNOLA (MO). Rif. Prot. SUAP n. 413/2016 del Comune di Vignola. Rif. Prat. ARPAE SINADOC n. 18943/2016.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-591 del 06/02/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno sette FEBBRAIO 2017 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

OGGETTO:

DPR N. 59/2013. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

**DITTA G. BELLENTANI 1821 SPA (Imp. v. DELL'AGRICOLTURA N. 310) VIGNOLA (MO).**

Rif. Prot. SUAP n. 413/2016 del Comune di Vignola.

Rif. Prat. ARPAE SINADOC n. 18943/2016.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

In data 16/6/2016 la Ditta G. BELLENTANI 1821 SPA, avente sede legale in comune di Vignola (MO), v. Dell'Agricoltura n. 310, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di Vignola, v. Dell'Agricoltura n. 310, ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 20/6/2016 con prot. n. 11031;

L'impianto di cui sopra effettua l'attività di salumificio e produzione salumi cotti;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, sono ad oggi regolarmente in vigore i titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125), del Comune di Vignola prot. n. 6034 del 19/2/2013;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06, Determinazione della Provincia di Modena n. 1068 del 20/11/2007;

Considerato che con la Domanda ai sensi del DPR 59/2013, il richiedente dichiara, relativamente alle emissioni in atmosfera, <che non sono intervenuti cambiamenti alla situazione autorizzata come da titolo abilitativo / certificazione elencata nell'allegato "Dati generali impianto">, si provvede d'ufficio ad integrare nell'AUA la vigente autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

Sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- parere favorevole relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE Modena - Distretto Area Sud Maranello, prot. n. 15860 del 25/8/2016;
- parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al titolo ambientale Impatto Acustico trasmesso dal Comune di Vignola con prot. n. 7127/2016;
- parere parere tecnico (favorevole con prescrizioni) di Hera SPA prot. n. 79931 del 4/7/2016;
- parere favorevole, con prescrizioni, del Comune di Vignola al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al titolo ambientale Scarichi Idrici, trasmesso con prot. n. 7127/2016;

La documentazione presente agli atti dei competenti Uffici di ARPAE-SAC di Modena consente di effettuare la relativa istruttoria;

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto;

Nel contempo si rende necessario revocare i corrispondenti titoli ambientali precedentemente rilasciati al Gestore dell'impianto medesimo.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dott. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C e visibile sul sito web dell'Agenzia [www.arpae.it](http://www.arpae.it).

Per quanto precede,

**il Dirigente determina**

1) di rilasciare l’Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell’articolo 3 del DPR 59/2013 al Gestore della ditta G. BELLENTANI 1821 SPA per l’impianto ubicato in comune di Vignola, v. Dell’Agricoltura n. 310, che comprende i seguenti titoli ambientali:

<b>Settore ambientale interessato</b>	<b>Titolo ambientale sostituito</b>
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all’art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95

2) di disporre la revoca dei titoli abilitativi vigenti elencati in premessa;

3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.Lgs 152/06.
- Allegato Impatto Acustico - comunicazione o nulla osta di cui all’art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

5) di disporre che il presente provvedimento ha **durata pari a 15 anni** dal 6/2/2017 con scadenza al 6/2/2032;

6) di stabilire che l’eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall’Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all’articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all’autorizzazione o all’impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell’art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP del Comune di Vignola;

9) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell’impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti “norme settoriali” le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

<b>Titolo ambientale</b>	<b>Autorità di controllo</b>
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura	Comune di Vignola
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell’ambiente dall’inquinamento acustico	Comune di Vignola

b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.

-

10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico di Vignola, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Pertanto non saranno effettuate verifiche in materia di documentazione antimafia da parte di ARPAE.

IL DIRETTORE RESPONSABILE  
ARPAE-SAC MODENA  
Dott. Giovanni Rompianesi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. \_\_\_\_ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

## Allegato ACQUA

Ditta G. BELLENTANI 1821 SPA (Imp. v. DELL'AGRICOLTURA N. 310) VIGNOLA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) – Acque reflue industriali in pubblica fognatura

### A - PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9/6/2003 ha emanato la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 152/1999 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/1999 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286 del 14/2/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

La parte terza del D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii. ha abrogato e sostituito il D.Lgs 152/1999;

Con l'articolo 124, comma 1, del suddetto decreto legislativo viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la L.R. 5/2006, con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.;

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1860 del 18/12/2006 vengono emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/2005";

Il DPR 277/2011 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

### B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta G. BELLENTANI 1821 S.P.A., nello stabilimento di VIGNOLA, VIA DELL'AGRICOLTURA N. 310, svolge attività di salumificio e produzione salumi cotti.

Relativamente agli scarichi idrici, si ha la seguente configurazione:

- le acque reflue provenienti dai servizi igienici sono convogliate nella pubblica fognatura;
- le acque meteoriche provenienti da pluviali e piazzale sono convogliate nella pubblica fognatura;

- le acque reflue di processo produttivo, previo trattamento con impianto costituito da flottatore, degrassatore, equalizzatore, sono convogliate nella pubblica fognatura di Via dell'Agricoltura;

Ai sensi del D.Lgs 152/06 e della D.G.R. 1053/03, le acque reflue dei servizi igienici sono classificabili come "acque reflue domestiche" e sono pertanto sempre ammesse in pubblica fognatura ai sensi del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato.

Per le acque meteoriche non contaminate, provenienti da pluviali, piazzale non è previsto il rilascio di una autorizzazione allo scarico.

L'approvvigionamento idrico risulta essere garantito mediante allacciamento al pubblico acquedotto e pozzi privati.

## **C - ISTRUTTORIA E PARERI**

Richiamata l'autorizzazione allo scarico n. 15798 del 27.05.2013, provvedimento conclusivo del SUAP prot. n. 15930 del 28.05.2013, rilasciata dal Comune di Vignola alla ditta G. BELLENTANI 1821 S.P.A., per lo stabilimento di VIGNOLA, VIA DELL'AGRICOLTURA N. 310;

vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale;

visto il parere tecnico favorevole con prescrizioni di Hera S.p.a., gestore delle pubbliche fognature di Vignola, protocollo n. 79931 del 04.07.2016;

visto il parere favorevole, con prescrizioni, del Comune di Vignola al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al titolo ambientale Scarichi Idrici, trasmesso con prot. n. 7127/2016;

## **D- PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI**

È autorizzato il gestore della ditta G. BELLENTANI 1821 S.P.A, per lo stabilimento di VIGNOLA, VIA DELL'AGRICOLTURA N. 310, a scaricare le acque reflue industriali derivanti dall'attività di salumificio e produzione prodotti cotti nella pubblica fognatura di Via DELL'AGRICOLTURA, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1) Lo scarico delle acque reflue industriali nella pubblica fognatura deve rispettare continuamente i limiti previsti dalla tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura, ad eccezione dei limiti concessi in deroga ai seguenti parametri: COD 2000 mg/l; BOD5 1000 mg/l; Solidi Sospesi Totali 500 mg/l; Grassi e oli animali e vegetali 60 mg/l.

2) I pozzetti di prelievo campioni posti a valle dell'impianto di trattamento delle acque reflue industriali dovranno essere mantenuti accessibili per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo.

3) A cura del gestore della ditta dovrà provvedersi con frequenza minima annuale alla periodica pulizia dei pozzetti e delle vasche dell'impianto a mezzo auto-spurgo; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

4) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

5) È fatto obbligo dare immediata comunicazione ad ARPAE- SAC di Modena, al Comune di Vignola ed al Gestore del Servizio Idrico Integrato di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

6) Ai sensi della Direttiva di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1480/2010, entro 30 gg. Dalla data di emissione dell'Autorizzazione, deve essere sottoscritto con il Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.a. un contratto che disciplina le condizioni del servizio fra Gestore e Utente.

7) Entro il 31 gennaio di ogni anno, per l'anno precedente, dovrà essere presentata al Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.a. la denuncia dei consumi idrici nonché le analisi delle acque reflue per il calcolo del canone di fognatura e depurazione che saranno messe in media con quelle effettuate dal Gestore. Se i valori medi ottenuti dai controlli analitici risulteranno inferiori al 50% del valore massimo derogato saranno comunque considerati nel calcolo le concentrazioni pari al 50% del valore autorizzato.

IL DIRETTORE RESPONSABILE  
ARPAE-SAC MODENA  
Dott. Giovanni Rompianesi

## Allegato ARIA

Ditta G. BELLENTANI 1821 SPA (Imp. v. DELL'AGRICOLTURA N. 310) VIGNOLA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

### A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269 comma 1, del D.Lgs 152/2006 prevede che per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della Parte Quinta del citato Decreto Legislativo;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

### B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta G. BELLENTANI 1821 SPA negli impianti ubicati in comune di Vignola (MO), V. Dell'Agricoltura n. 310, svolge attività di salumificio e produzione salumi cotti, e risulta autorizzata alle emissioni in atmosfera con Determinazione della Provincia di Modena n. 1068 del 20/11/2007, per la seguente configurazione produttiva:

PUNTO DI EMISSIONE N. 1 – CENTRALE TERMICA  
PUNTO DI EMISSIONE N. 2 – CENTRALE TERMICA  
PUNTO DI EMISSIONE N. 3 – MACCHINA SANIFICAZIONE AD ACQUA CALDA  
PUNTO DI EMISSIONE N. 4 – AMBIENTE DISOSSO  
PUNTO DI EMISSIONE N. 5 – AMBIENTE SIRINGATURA  
PUNTO DI EMISSIONE N. 6 – AMBIENTE MASSAGGIO  
PUNTO DI EMISSIONE N. 7 – AMBIENTE MASSAGGIO  
PUNTO DI EMISSIONE N. 8 – AMBIENTE MASSAGGIO  
PUNTO DI EMISSIONE N. 9 – AMBIENTE STAMPATURA  
PUNTO DI EMISSIONE N. 10 – AMBIENTE STAMPATURA  
PUNTO DI EMISSIONE N. 11 – AMBIENTE STAMPATURA  
PUNTO DI EMISSIONE N. 12 – AMBIENTE STAMPATURA  
PUNTO DI EMISSIONE N. 13 – AMBIENTE STAMPATURA  
PUNTO DI EMISSIONE N. 14 – AMBIENTE COTTURA  
PUNTO DI EMISSIONE N. 15 – AMBIENTE COTTURA  
PUNTO DI EMISSIONE N. 16 – AMBIENTE COTTURA  
PUNTO DI EMISSIONE N. 17 – AMBIENTE COTTURA  
PUNTO DI EMISSIONE N. 18 – AMBIENTE COTTURA  
PUNTO DI EMISSIONE N. 19 – AMBIENTE COTTURA  
PUNTO DI EMISSIONE N. 20 – AMBIENTE COTTURA  
PUNTO DI EMISSIONE N. 21 – AMBIENTE COTTURA  
PUNTO DI EMISSIONE N. 22 – AMBIENTE COTTURA  
PUNTO DI EMISSIONE N. 23 – AMBIENTE COTTURA  
PUNTO DI EMISSIONE N. 24 – AMBIENTE COTTURA  
PUNTO DI EMISSIONE N. 25 – AMBIENTE COTTURA  
PUNTO DI EMISSIONE N. 26 – AMBIENTE COTTURA  
PUNTO DI EMISSIONE N. 27 – AMBIENTE ESTRAZIONE

PUNTO DI EMISSIONE N. 28 – MACCHINA LAVAGGIO STAMPI  
 PUNTO DI EMISSIONE N. 29 – AMBIENTE ESTRAZIONE  
 PUNTO DI EMISSIONE N. 30 – MACCHINA LAVAGGIO STAMPI  
 PUNTO DI EMISSIONE N. 31 – AMBIENTE ESTRAZIONE  
 PUNTO DI EMISSIONE N. 32 – OFFICINA MECCANICA (saldatura)  
 PUNTO DI EMISSIONE N. 33 – CENTRALE FRIGORIFERA  
 PUNTO DI EMISSIONE N. 34 – CENTRALE FRIGORIFERA  
 PUNTO DI EMISSIONE N. 35 – REPARTO AFFETTATURA  
 PUNTO DI EMISSIONE N. 36 – REPARTO AFFETTATURA  
 PUNTO DI EMISSIONE N. 37 – MACCHINA LAVAGGIO BILANCELLE E STAMPI  
 PUNTO DI EMISSIONE N. 38 – CALDAIA  
 PUNTO DI EMISSIONE N. 39 – CALDAIA

e per il seguente consumo di materie prime:

- carni macellate	7.500	t/anno
- sale	157	t/anno
- aromi + ingredienti	157	t/anno

### C - ISTRUTTORIA E PARERI

Il Comune di Vignola con prot. n. n. 12295 del 11.6.2007, ha espresso parere favorevole, in relazione agli aspetti urbanistici;

ARPAE Modena – Distretto di Sassuolo-Vignola, con nota prot. n. prot. n. 16464 del 8.11.2007, ha fornito istruttoria tecnica dalla quale risulta la conformità alla normativa tecnica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

Non essendo intervenute modifiche, relativamente alle emissioni in atmosfera, rispetto alla condizione già autorizzata con Determina della Provincia di Modena n. 1068 del 20/11/2007 si provvede ad integrare nel presente Allegato Aria il contenuto tecnico della stessa;

### D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

L'esercizio delle attività con emissioni in atmosfera della ditta G. BELLENTANI 1821 SPA con impianti ubicati in comune di Vignola (MO), V. Dell'Agricoltura n. 310, provincia di Modena, è autorizzato nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

PUNTO DI EMISSIONE N. 1 – CENTRALE TERMICA 2300 KW A METANO (Produzione vapore industriale)

Portata massima	3.500	Nmc/h
Altezza minima del camino	12	m
Durata	10	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti: (*)</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc (**)
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nmc (**)
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 2 – CENTRALE TERMICA 2325 KW A METANO (Produzione vapore industriale)

Portata massima	3.500	Nmc/h
Altezza minima del camino	12	m
Durata	10	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti: (*)</u>		

Polveri totali	5	mg/Nmc (**)
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nmc (**)
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350	mg/Nmc

**PUNTO DI EMISSIONE N. 3 – MACCHINA SANIFICAZIONE AD ACQUA CALDA**

Portata massima	9.000	Nmc/h
Altezza minima del camino	6	m
Durata	4	h/g

**PUNTO DI EMISSIONE N. 4 – AMBIENTE DISOSSO**

Portata massima	3.200	Nmc/h
Altezza minima del camino	6	m
Durata	8	h/g

**PUNTO DI EMISSIONE N. 5 – AMBIENTE SIRINGATURA**

Portata massima	3.200	Nmc/h
Altezza minima del camino	6	m
Durata	8	h/g

**PUNTO DI EMISSIONE N. 6 – AMBIENTE MASSAGGIO**

Portata massima	3.200	Nmc/h
Altezza minima del camino	6	m
Durata	8	h/g

**PUNTO DI EMISSIONE N. 7 – AMBIENTE MASSAGGIO**

Portata massima	3.200	Nmc/h
Altezza minima del camino	6	m
Durata	8	h/g

**PUNTO DI EMISSIONE N. 8 – AMBIENTE MASSAGGIO**

Portata massima	3.200	Nmc/h
Altezza minima del camino	6	m
Durata	8	h/g

**PUNTO DI EMISSIONE N. 9 – AMBIENTE STAMPATURA**

Portata massima	3.200	Nmc/h
Altezza minima del camino	6	m
Durata	8	h/g

**PUNTO DI EMISSIONE N. 10 – AMBIENTE STAMPATURA**

Portata massima	3.200	Nmc/h
Altezza minima del camino	6	m
Durata	8	h/g

**PUNTO DI EMISSIONE N. 11 – AMBIENTE STAMPATURA**

Portata massima	3.200	Nmc/h
Altezza minima del camino	6	m
Durata	8	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 12 – AMBIENTE STAMPATURA

Portata massima	3.200	Nmc/h
Altezza minima del camino	6	m
Durata	8	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 13 – AMBIENTE STAMPATURA

Portata massima	3.200	Nmc/h
Altezza minima del camino	6	m
Durata	8	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 14 – AMBIENTE COTTURA

Portata massima	3.200	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	8	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 15 – AMBIENTE COTTURA

Portata massima	3.200	Nmc/h
Altezza minima del camino	6	m
Durata	8	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 16 – AMBIENTE COTTURA

Portata massima	3.200	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	8	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 17 – AMBIENTE COTTURA

Portata massima	3.200	Nmc/h
Altezza minima del camino	6	m
Durata	8	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 18 – AMBIENTE COTTURA

Portata massima	3.200	Nmc/h
Altezza minima del camino	6	m
Durata	8	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 19 – AMBIENTE COTTURA

Portata massima	3.200	Nmc/h
Altezza minima del camino	6	m
Durata	8	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 20 – AMBIENTE COTTURA

Portata massima	3.200	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	8	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 21 – AMBIENTE COTTURA

Portata massima	3.200	Nmc/h
Altezza minima del camino	6	m
Durata	8	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 22 – AMBIENTE COTTURA		
Portata massima	3.200	Nmc/h
Altezza minima del camino	6	m
Durata	8	h/g
PUNTO DI EMISSIONE N. 23 – AMBIENTE COTTURA		
Portata massima	3.200	Nmc/h
Altezza minima del camino	6	m
Durata	8	h/g
PUNTO DI EMISSIONE N. 24 – AMBIENTE COTTURA		
Portata massima	3.200	Nmc/h
Altezza minima del camino	6	m
Durata	8	h/g
PUNTO DI EMISSIONE N. 25 – AMBIENTE COTTURA		
Portata massima	3.200	Nmc/h
Altezza minima del camino	6	m
Durata	8	h/g
PUNTO DI EMISSIONE N. 26 – AMBIENTE COTTURA		
Portata massima	3.200	Nmc/h
Altezza minima del camino	6	m
Durata	8	h/g
PUNTO DI EMISSIONE N. 27 – AMBIENTE ESTRAZIONE		
Portata massima	3.200	Nmc/h
Altezza minima del camino	6	m
Durata	8	h/g
PUNTO DI EMISSIONE N. 28 – MACCHINA LAVAGGIO STAMPI		
Portata massima	9.600	Nmc/h
Altezza minima del camino	8	m
Durata	8	h/g
PUNTO DI EMISSIONE N. 29 – AMBIENTE ESTRAZIONE		
Portata massima	3.200	Nmc/h
Altezza minima del camino	6	m
Durata	8	h/g
PUNTO DI EMISSIONE N. 30 – MACCHINA LAVAGGIO STAMPI		
Portata massima	9.600	Nmc/h
Altezza minima del camino	8	m
Durata	8	h/g
PUNTO DI EMISSIONE N. 31 – AMBIENTE ESTRAZIONE		
Portata massima	3.200	Nmc/h
Altezza minima del camino	6	m

Durata	8	h/g
<b>PUNTO DI EMISSIONE N. 32 – OFFICINA MECCANICA (saldatura)</b>		
Portata massima	1.400	Nmc/h
Altezza minima del camino	7	m
Durata	saltuaria	
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
<b>PUNTO DI EMISSIONE N. 33 – CENTRALE FRIGORIFERA</b>		
Portata massima	3.200	Nmc/h
Altezza minima del camino	7	m
Durata	12	h/g
<b>PUNTO DI EMISSIONE N. 34 – CENTRALE FRIGORIFERA</b>		
Portata massima	3.200	Nmc/h
Altezza minima del camino	7	m
Durata	12	h/g
<b>PUNTO DI EMISSIONE N. 35 – REPARTO AFFETTATURA</b>		
Portata massima	3.200	Nmc/h
Altezza minima del camino	7	m
Durata	16	h/g
<b>PUNTO DI EMISSIONE N. 36 – REPARTO AFFETTATURA</b>		
Portata massima	3.200	Nmc/h
Altezza minima del camino	7	m
Durata	16	h/g
<b>PUNTO DI EMISSIONE N. 37 – MACCHINA LAVAGGIO BILANCELLE E STAMPI</b>		
Portata massima	3.200	Nmc/h
Altezza minima del camino	7	m
Durata	16	h/g
<b>PUNTO DI EMISSIONE N. 38 – CALDAIA 1022 KW A METANO (produzione acqua calda lavaggio industriale)</b>		
Portata massima	1.500	Nmc/h
Altezza minima del camino	12	m
Durata	10	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti: (*)</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc (**)
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nmc (**)
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350	mg/Nmc
<b>PUNTO DI EMISSIONE N. 39 – CALDAIA 1022 KW A METANO (produzione acqua calda lavaggio industriale)</b>		
Portata massima	1.500	Nmc/h
Altezza minima del camino	12	m
Durata	10	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti: (*)</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc (**)

Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nmc (**)
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350	mg/Nmc

### **Prescrizioni**

(\*) Riferiti ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

(\*\*) Tali limiti di emissione si intendono automaticamente rispettati se viene utilizzato gas metano o GPL.

I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni.

#### **Prescrizioni relative alla verifica dei limiti di emissione**

Entro 60 giorni dalla data della Autorizzazione Unica Ambientale deve essere eseguita una verifica di rispetto dei limiti di emissione (portata e ossidi di azoto) dei punti di emissione n. 1, 2, 38 e 39.

I risultati devono essere trasmessi, tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad ARPAE (S.A.C. di Modena e Distretto territorialmente competente) entro i successivi 30 giorni.

#### **Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite**

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

#### **Prescrizioni in caso di guasti e anomalie**

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., ad ARPAE (S.A.C. di Modena) e ad ARPAE Distretto territorialmente

competente, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

ARPAE, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

### **Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera**

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

#### Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

#### Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antidrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

#### Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione  $\pm$  Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

## Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

### **METODI MANUALI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI**

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI 10169 e UNI EN 13284-1
Portata e Temperatura emissione	UNI 10169
Polveri o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1
Ossidi di Zolfo	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393 UNI EN 14791 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di Azoto	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)

Nel caso il gestore, nei controlli di propria competenza, accerti difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, è tenuto a comunicarle ad ARPAE entro le successive 24 ore.

(I risultati di tali controlli non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato di cui all'art. 279 c. 2, per il superamento dei valori limite di emissione).

IL DIRETTORE RESPONSABILE  
ARPAE-SAC MODENA  
Dott. Giovanni Rompianesi

## Allegato IMPATTO ACUSTICO

Ditta G. BELLENTANI 1821 SPA (Imp. v. DELL'AGRICOLTURA N. 310) VIGNOLA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995

### A-PREMESSA NORMATIVA

La legge 26/10/1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9/5/2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001".

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico".

### B-PARTE DESCRITTIVA

La ditta G. BELLENTANI 1821 S.P.A., nello stabilimento di VIGNOLA, VIA DELL'AGRICOLTURA N. 310, svolge attività di salumificio e produzione di prodotti cotti.

Così come è descritto nella valutazione d'impatto acustico presentata dal richiedente ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della L. 447/95, l'esercizio dell'attività produttiva comporta l'uso di sorgenti di rumore; si ha pertanto la seguente configurazione:

- le principali sorgenti di rumore sono rappresentate da: traffico veicolare in ingresso/uscita dallo stabilimento, movimentazioni mediante carrello elevatore, impianti tecnologici (estrattori, ricambi aria, compressori ecc.), lavorazioni interne;
- le sorgenti di rumore di cui sopra saranno utilizzate/in essere sia in periodo di riferimento diurno (06:00-22:00) che notturno (22:00-06:00);
- la ditta è inserita all'interno di una classe V, con limiti di immissione assoluti pari a 70 dBA di giorno e 60 dBA di notte;
- i ricettori sensibili più prossimi all'impianto sono individuati in due edifici abitativi, definiti R1 e R2 nella valutazione di impatto acustico e posti rispettivamente a nord-est a circa 35 metri dal confine aziendale (classe di appartenenza III), ed a ovest a circa 180 metri dal confine aziendale (classe di appartenenza III);

- i livelli sonori misurati hanno evidenziato il rispetto dei limiti di immissione assoluti al perimetro aziendale e il rispetto del limite differenziale ai recettori individuati.

### C-ISTRUTTORIA E PARERI

vista la valutazione d'impatto acustico presentata dalla ditta in allegato alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale;

visto il parere favorevole relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE Modena - Distretto Area Sud Maranello, prot. n. 15860 del 25/8/2016;

visto il parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al titolo ambientale Impatto Acustico trasmesso dal Comune di Vignola con prot. n. 7127/2016;

### D-PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

**Il nulla osta ai soli fini acustici**, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato per l'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo, posto in comune di Vignola, via Dell'Agricoltura n. 310, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta G. BELLENTANI 1821 S.P.A., secondo la configurazione descritta nella valutazione d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95, alle seguenti condizioni:

1) Impianti e attività dell'Impresa, a funzionamento esclusivamente diurno, devono essere gestiti in modo da garantire il rispetto dei limiti di zona;

2) Qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale è subordinata alla presentazione di un nuovo documento d'impatto acustico.

3) In corso d'esercizio devono essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante.

IL DIRETTORE RESPONSABILE  
ARPAE-SAC MODENA  
Dott. Giovanni Rompianesi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

*da sottoscrivere in caso di stampa*

La presente copia, composta di n. \_\_\_\_ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**